



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 23/04/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di sette Buoni Postali Fruttiferi (BPF), tutti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.6.86 ed appartenenti: quattro alla serie Q/P sottoscritti tra l'agosto dell'86 e il dicembre dell'87; due alla serie P sottoscritti nel luglio '87 e nell'aprile '88; uno alla serie Q sottoscritto nel giugno '88.

A seguito della richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'intermediario, quest'ultimo liquidava una somma inferiore a quella spettante in applicazione dei rendimenti riportati sul retro dei titoli.

Contestando preliminarmente la presenza di più timbri sovrapposti evidenzia: a) con riferimento al primo BFP (**34) della serie Q/P l'assoluta incertezza sul rendimento applicabile e l'assenza dell'indicazione dei tassi di interesse applicabili per il periodo dal 21^a al 30^a anno; b) con riferimento ai BFP (**43; **61; **127) della serie Q/P l'assenza dell'indicazione dei tassi di interesse applicabili per il periodo dal 21^a al 30^a anno; c) con riguardo ai BFP (**84; **157) della serie P la mancanza sul retro del timbro con l'indicazione specifica del nuovo tasso di interessi applicabile in conformità al D.M. 13.6.86; d) con riguardo al BFP (**42) appartenente alla serie Q la presenza di un timbro generico nel quale non vengono indicati i nuovi tassi da applicare.



Chiede pertanto preliminarmente che venga accertata la discordanza tra il saggio di interessi riportato sul retro dei titoli e quello previsto dai decreti ministeriali, nel merito: con riferimento al BFP di cui al sub a) l'applicazione delle condizione della seria O per tutta la durata del rapporto o in subordine per il terzo decennio; con riguardo ai BFP di cui al sub b) l'applicazione delle condizioni previste sul retro per il periodo dal 21^a al 30^a anno; con riferimento ai buoni di cui al sub c) l'applicazione delle condizioni originariamente previste sul retro dei titoli; infine, con riguardo al buoni di cui al sub d) l'applicazione delle condizioni originariamente previste sul retro del titolo.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che i buoni fruttiferi postali stipulati sono conformi a quanto statuito nel D.M. 13.6.86 e che ciò risulta dai timbri apposti chiaramente sui titoli.

In ragione di quanto sopra, l'intermediario, nel ribadire la correttezza dei calcoli operati in sede di rimborso, stante la piena osservanza della disciplina normativa cui è sottoposta la materia del contendere, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in questione in quanto infondato.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario convenuto dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

2. Sulle corrette modalità di rimborso dei titoli emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8.11.2013: *“In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – prima di essere avvalorata con il cennato argumentum ab inconvenienti - è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”. Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata” [...]* *“Come giustamente osservano le Sezioni Unite, la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità “interna” dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini*



relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore”.

3. I buoni fruttiferi in questione risultano emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, e pertanto – alla luce dei richiamati orientamenti – agli stessi vanno applicate le condizioni risultanti dal retro dei titoli.

Dall'esame degli stessi risulta come:

- per il BFP di cui al sub a), emesso in data 14.8.86, sul fronte risulta apposta l'indicazione originaria della serie O, tagliata e corretta con l'indicazione della serie P; sul retro risulta, invece, la stampigliatura originaria facente riferimento alla serie O e successivi timbri relativi alla serie P e Q;

- per i BFP di cui al sub b), risulta sul fronte l'indicazione originaria della serie P e il timbro recate la serie Q/P; sul retro, invece, la stampigliatura originaria facente riferimento alla serie P e il timbro che indica le condizioni di rendimento corrispondenti alla serie Q;

- per i BFP di cui al sub c), sia sul fronte che sul retro è individuabile solo l'indicazione originaria della P;

- per il BFP di cui al sub d) sul fronte l'indicazione originaria della serie Q e sul retro un timbro che reca testualmente *“i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.*

4. Premesso quanto sopra con riferimento:

- al BFP di cui al sub a), in applicazione di quanto statuito da questo Arbitro per casi come quello in oggetto in cui il titolo è stato emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.6.86 su modulistica della serie O e con applicazione di una pluralità di timbri correttivi, si applicano le condizioni della serie Q per il primi due decenni e della serie O per il terzo decennio (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6142/20);

- ai BFP di cui al sub b), stante la presenza di un timbro correttivo dalla serie P alla serie Q, si applicano le condizioni di cui alla serie Q per i primi decenni mentre l'applicazione di quanto originariamente previsto per il terzo decennio stante l'assenza di apposita indicazione dei nuovi tassi;

- ai BFP di cui al sub c), stante l'assenza di timbri correttivi si applicano le originarie previsioni relative alla serie P;

- al BFP di cui al sub d) si applicano, in assenza di timbri correttivi relativi ad altre serie, le condizioni di rimborso di cui alla stampigliatura originale relativa alla serie Q, non risulta, però, evidenza di errori di calcolo nel rimborso del titolo.

5. La domanda di rimborso delle spese di assistenza non può trovare accoglimento stante la mancata produzione di evidenze probatorie attestanti l'effettiva corresponsione di un compenso al rappresentante volontario.

6. Per i motivi di cui sopra, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio (serie O quanto al buono ***34; serie P quanto ai buoni ***43, ***61 e ***127) dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Dispone altresì, quanto ai buoni di cui alla serie P n. ***84 e ***157 la liquidazione secondo l'originario regolamento pattizio; respinge il ricorso con riguardo al titolo n. ***42.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio (serie O quanto al buono *34; serie P quanto ai buoni ***43, ***61 e ***127) dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Dispone altresì, quanto ai buoni di cui alla serie P n. ***84 e ***157 la liquidazione secondo l'originario regolamento pattizio; respinge il ricorso con riguardo al titolo n. ***42.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI